

CONVENZIONE FRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, con sede in viale Aldo Moro n. 50, Bologna - C.F. 80062590379, nella persona della Responsabile del Settore Diritti dei Cittadini, presso il quale ha sede il Difensore civico regionale;

e

La Città Metropolitana di Bologna, con sede in via Zamboni, n. 33 – P.I. e C.F. 03428581205, nella persona della dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie

PREMESSO CHE

1. Il Difensore civico regionale ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino e di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità di cui all'art. 97 Cost.;
2. Tra le funzioni primarie dell'istituto vi è quella di favorire il dialogo e la reciproca collaborazione fra l'amministrazione pubblica ed il cittadino istante, arricchendo le garanzie partecipative degli interessati in chiave deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale;
3. In tale ottica l'azione della difesa civica si rivela alleata della pubblica amministrazione, prevenendo l'insorgere di contenziosi, eliminandone i costi, riducendo il numero dei conflitti e, comunque, assumendosi il carico e gli oneri della loro gestione;
4. I cittadini, in modo completamente gratuito e senza alcuna formalità procedurale, possono chiedere l'intervento del Difensore civico regionale e quest'ultimo è chiamato a valutare se la doglianza rappresenti un abuso realmente subito o solo presunto tale, nel tentativo di colmare il solco tra fiducia del cittadino ed amministrazione e elevare il grado di soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi e dell'attività pubblica;
5. Dopo una valutazione preliminare della fondatezza del reclamo presentato, il Difensore civico regionale avvia un'istruttoria caratterizzata dalla più ampia libertà di forme e, solo qualora la complessità della questione lo richieda o ne ravvisi l'opportunità, può convocare congiuntamente le parti per tentare un'azione di mediazione nel tentativo di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo.

4. La difesa civica svolge anche una fase consultiva e di indirizzo, nella quale fornisce pareri ai cittadini e agli uffici pubblici nelle materie di propria competenza ovvero, qualora la materia sottesa non rientrasse nella propria competenza, indirizza il cittadino verso altri organismi di tutela o di mediazione;

CONSIDERATO CHE

- la funzione amministrativa è prevalentemente esercitata dalle amministrazioni locali, in particolare dai Comuni, mentre alla Regione spettano essenzialmente funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività e dei servizi direttamente erogati ai cittadini da parte di comuni e province;
- al fine della razionalizzazione della spesa pubblica, il legislatore ha soppresso la figura del difensore civico comunale così che l'opportunità della sua istituzione negli enti locali viene oggi riconosciuta solo a livello provinciale;
- molte amministrazioni locali sono oggi sprovviste di una efficace e rafforzata forma di tutela e di protezione del cittadino;
- l'art. 2, lettera e), comma 1, della L.R. 25/2003 prevede che le funzioni di Difensore civico negli Enti Locali della Regione possono essere svolte, tramite convenzioni, dal Difensore civico regionale;
- in tale ottica, si pone la urgente e indifferibile necessità di riorganizzare il servizio di difesa civica sul territorio,

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Città Metropolitana di Bologna affida al Difensore civico regionale l'azione di difesa civica che sarà esercitata in conformità alla legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 e secondo le seguenti modalità operative:

1. il servizio è attivo decorsi trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
2. sul sito dell'ente sarà inserito un collegamento ipertestuale ai contenuti informativi sulla difesa civica e sui metodi di risoluzione alternativa delle controversie, predisposto dalla Regione.
3. al Difensore civico sono demandati:
 - a) il servizio di difesa civica a tutela dei diritti dei cittadini, vigilando sul buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, secondo i criteri di legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia;
 - b) il parere di ammissibilità sui diversi istituti partecipativi previsti nello statuto del Comune;
 - c) l'attività di informazione nei confronti dei cittadini interessati agli istituti di democrazia diretta;

- d) l'emissione di pareri e quesiti su richiesta dell'ente nelle materie di competenza.
4. entro il 31 marzo il Difensore civico regionale presenta al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna una relazione nella quale darà conto della attività svolta nell'anno precedente. Una volta discussa in sede assembleare, è resa pubblica sul sito web del Difensore civico ed inviata al Sindaco del Comune convenzionato. Il Difensore civico, su richiesta del Comune, fornirà un sintetico esame delle istanze riguardanti l'Ente nel corso dell'anno precedente.

ART. 2 GRATUITÀ

La presente convenzione è a titolo gratuito e non comporta oneri di spesa per le parti.

ART. 3 – DURATA

La presente convenzione ha la durata di anni tre e decorre dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto fra le parti. La scadenza della convenzione viene fissata in data 31 dicembre dell'ultimo anno di durata.

ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di consentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, in esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto della normativa vigente di cui al Regolamento UE 2016/679.

ART. 5 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa, o comunque collegata, alla presente convenzione dovrà essere preliminarmente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi presso la C.C.I.A.A. o un Organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, competente per territorio; in caso di esito negativo, la risoluzione della controversia è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

ART. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile e alle norme vigenti in materia.

Bologna,

Documento firmato digitalmente

Per il Settore Diritti dei Cittadini dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

La Responsabile

Filippini Rita

Per la Città Metropolitana di Bologna

La Dirigente

Francesca Monari